PROVVIDENZE PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 3

Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali

Sono escluse dal contributo di cui all'articolo 1:

a) le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;

b) i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera b);

d) le navi costruite per conto dello Stato.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1974, non più in vigore dal 20 gennaio 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Titolo	I — Contributi per lavori navali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-l-industria-cantieristica-navale/art-3-campo-di-applicazione-del-contributo-per-nuove-costruzioni-navali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it